



## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

**DETERMINA N.24 / 2018**

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTO** il D.P.C.S. 6 febbraio 2012 recante il “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con D.P.C.S. n. 46 del 12 settembre 2012;

**VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa emanato con D.P.C.S. 29 Gennaio 2018;

**PRESO ATTO** che è imminente il trasferimento del TAR Liguria presso la nuova sede in Genova, Via Fogliensi 2;

**CONSIDERATO** che questa struttura è dotata di n. 2 fotocopiatrici Xerox assunte in noleggio tramite convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio” con il numero di matricola 3665578584 e 3667809729 per le quali occorre provvedere al trasloco, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività istituzionali;

**VISTA** la direttiva n. 3/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa in data 19/06/2017, recante disciplina delle procedure per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 36 del citato D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTO** il D.L. n° 52, del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n° 94 del 6 luglio 2012, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da CONSIP SPA e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**VISTO** l’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012 n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA;

**VISTO** il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

**VISTO** l’art. 32 del D.lgs. 50/2016 che testualmente recita: ‘2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.’

**VISTO**, altresì, l’articolo 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a 40.000 euro;

 1

**VERIFICATO** che in merito al servizio de quo non sono attive Convenzioni CONSIP;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296, come novellato dall'art.1, comma 502 della legge n.208/2015 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**RICHIAMATA** la Direttiva n. 3 del 19.06.2017, prot. CDS 8723 che espressamente prevede al punto 4.3 b):“..... il ricorso al libero mercato è sempre possibile per importi fino a 1.000,00 euro.”;

**VISTE** le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici ”, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;

**RILEVATO** che si è inoltrata formale richiesta di preventivo alla ditta Xerox , con sede legale in Milano, Viale T.Edison n.110, P.IVA00747880151, sulla base della necessità di affidare il trasloco delle suddette macchine fotocopiatrici alla stessa ditta proprietaria e noleggiatrice onde evitare che possano essere addebitati all'Amministrazione danni circa un loro possibile mal funzionamento connesso al trasloco stesso, oltre la circostanza che, una volta trasferite, le stesse dovranno essere rimesse in funzione sempre dalla ditta proprietaria, per cui sarebbe antieconomico e rischioso far effettuare il trasferimento alla ditta incaricata del trasloco principale o ad altre ditte;

**PRESO ATTO** che la suddetta ditta Xerox con sede in Viale T.Edison n.110,Milano ha presentato un preventivo offerta di €.600,00,oltre IVA assunto al n 1125 del protocollo dell'Ente in data 22.09.2017 per il trasloco delle 2 fotocopiatrici Kyocera assunte, dalla stessa, in noleggio tramite convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio”;

**CONSIDERATA** l'entità del servizio, stimato in importo inferiore ad € 1.000,00 e ritenuto opportuno avvalersi delle procedure semplificate dell'acquisizione dei servizi e forniture di cui al sopra richiamato articolo 36 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

**RITENUTO** opportuno procedere, ricorrendo al libero mercato, mediante affidamento diretto;

**RILEVATO** che, per il servizio in argomento, non è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la tipologia dello stesso, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

**VISTA** la documentazione di rito, trasmessa dalla ditta sopra richiamata , da cui si evince che la stessa può contrattare con la P.A.;

**STABILITO** il costo del servizio di trasloco di n. 2 fotocopiatrici Xerox assunte in noleggio presso il TAR Liguria tramite Convenzione CONSIP presso la nuova sede di via Fogliensi,2 in complessivi €.600,00oltre IVA nella misura di legge;


**ACQUISITO** il Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZOB2503DD4;

**ACQUISITO** il DURC;

**PRECISATO** che le spese conseguenti al servizio di che trattasi saranno imputate al capitolo di spesa n. 2301 “ Spese di trasporto mobili macchine impianti fascicoli ed altro materiale d'ufficio” che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò premesso,

**DETERMINA**



2

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

**DI PRENDERE ATTO** della necessità di provvedere al trasloco di n. 2 fotocopiatrici Xerox assunte in noleggio tramite convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio” con il numero di matricola 3665578584 e 3667809729

**DI DETERMINARSI** a contrarre per l’affidamento del servizio in argomento mediante affidamento diretto sul libero mercato considerato che il servizio è strettamente connesso al noleggio delle attrezzature in argomento;

**DI PROCEDERE** ad affidare il servizio il trasloco di n. 2 fotocopiatrici alla ditta Xerox , con sede legale in Milano, Viale Edison 110 Codice Fiscale 00747880151 e, per un importo complessivo di € 780,00 comprensivo di IVA, come da preventivo offerta assunto al protocollo n. 1125 del 22/09/2017;

**DI RISERVARSI** a successivo atto l’impegno di spesa sul capitolo n. 2301 “ Spese di trasporto mobili macchine impianti fascicoli ed altro materiale d’ufficio” che presenta la necessaria disponibilità;

**DI NOMINARE R.U.P.** del presente procedimento la dipendente dott.ssa Maria Felicia Nicastro, dipendente dell’Amministrazione.

**DI DICHIARARE** di non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità prevista dal D.lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

**DI DISPORRE** che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nell’ apposita sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.m.i. e del D.lgs 50/2016 e s.m. e i.

09 Agosto 2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**

( Dott.ssa Annalisa Raimo)

